



## **REGOLAMENTO SULL'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE**

VISTO il Regolamento UE 2024/1689, ed in particolare l'art. 4 secondo il quale "I fornitori e i «deployer» dei sistemi di IA adottano misure per garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati.

### **IL CONSIGLIO DI ISTITUTO**

nella seduta del 21 maggio 2026 e con Delibera n. 37, emana il seguente Regolamento

### **Titolo I – Disposizioni generali**

#### **Art. 1 - Obiettivi**

1. Le disposizioni di questo titolo hanno lo scopo di regolamentare l'utilizzo degli strumenti di IA, come definiti nell'art. 2, da parte del personale della scuola e degli studenti e nel rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della L. 132/2025, del Regolamento 2016/679 e del DM 166/2025.
2. Gli obiettivi del regolamento sono:
  - a) garantire la tutela della privacy e della sicurezza dei dati personali;
  - b) definire linee guida per l'utilizzo dell'IA nella didattica e nella gestione scolastica;
  - c) promuovere la formazione del personale e degli studenti per un uso consapevole dell'IA;
  - d) prevenire i rischi legati alla manipolazione, al plagio e ai pregiudizi algoritmici (bias).

#### **Art. 2 – Definizioni e ambito di applicazione**

1. Ai fini del presente titolo si intende per:
  - a) Intelligenza artificiale (IA o AI): un sistema di *machine learning* progettato per operare con vari livelli di autonomia che può, per obiettivi espliciti o impliciti, generare

risultati come previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano ambienti fisici o virtuali.

b) Agente (agent): un sistema intelligente autonomo che esegue compiti specifici senza l'intervento umano in ambiente virtuale o fisico.

c) Strumenti di IA: programmi, agent, sistemi informatici messi a disposizione da fornitori esterni o sviluppati all'interno della scuola che rientrano nelle definizioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.

d) *Sistema di IA ad alto rischio: sistemi di IA e loro utilizzo secondo quanto stabilito dall'Allegato III del Regolamento UE 2024/1689.*

2. Il regolamento si applica a tutto il personale docente e non docente, alle alunne e agli alunni e alle famiglie, nell'ambito delle attività didattiche e amministrative della scuola.

### **Art. 3 – Principi generali per l'uso dell'Intelligenza Artificiale**

1. L'uso dell'IA deve essere conforme ai principi di trasparenza, sicurezza, equità e rispetto della privacy.
2. L'IA non può sostituire il ruolo educativo e valutativo del docente.
3. L'adozione degli strumenti di IA deve essere coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e il Patto Educativo di Corresponsabilità.
4. L'IA non deve generare discriminazioni o condizionamenti sugli studenti.

## **Titolo II – Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte del personale scolastico**

### **Art. 4 – Uso dell'IA da parte dei docenti**

1. L'uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti, le Linee guida ministeriali e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy.
2. L'utilizzo degli strumenti di IA deve tenere conto dei limiti contrattuali relativi all'età degli studenti, stabiliti dai fornitori di IA e dalle norme vigenti.
3. La scelta di strumenti di IA deve essere coerente con le previsioni del PTOF in merito all'adozione dei materiali didattici (se necessario, aggiornare il PTOF con i rischi da analizzare, costi etc.).
4. L'uso di strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie salvo che non siano approvati secondo procedure previste per l'adozione dei libri di testo.
5. L'utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio di cui all'Allegato III del Regolamento UE 2024/1689 è consentito solo nei limiti e con le procedure previste dal Regolamento UE 2024/1689 e dalle linee guida di cui al DM 166/2025.

6. Gli utilizzi dei Sistemi di IA ad alto rischio deve essere autorizzato espressamente dal Dirigente scolastico.
7. L'utilizzo di agenti (AI agent) deve essere autorizzato espressamente dal Dirigente scolastico e in ogni caso deve prevedere la supervisione umana delle azioni che potrebbe intraprendere.
8. La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.

#### **Art. 5 – Uso dell'IA per la gestione amministrativa e istituzionale**

1. L'uso di strumenti IA deve essere autorizzato espressamente dal Dirigente scolastico.
2. L'uso di strumenti di IA per attività istituzionali e di produzione di atti e documenti deve rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola a tutela della privacy, della sicurezza dei dati e della struttura informatica.
3. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'utilizzo di strumenti di IA resta in capo alla persona fisica che ha utilizzato l'IA per crearli.
4. La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.
5. L'utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio deve essere preventivamente autorizzato dal Dirigente scolastico.
6. L'utilizzo di agenti (AI agent) deve essere autorizzato espressamente dal Dirigente scolastico e in ogni caso deve prevedere la supervisione umana delle azioni che potrebbe intraprendere.

#### **Art. 6 – Formazione del personale sull'Intelligenza Artificiale**

1. La scuola promuove percorsi di formazione sull'IA per docenti, personale ATA e studenti.
2. La formazione deve includere:
  - a uso sicuro dell'IA in ambito didattico e amministrativo;
  - b etica e responsabilità nell'uso dell'IA;
  - c prevenzione del plagio e dell'abuso degli strumenti di IA.

#### **Art. 7 – Responsabilità e limiti nell'uso dell'IA**

1. L'utilizzo improprio dell'IA da parte del personale può comportare sanzioni disciplinari.
2. È vietato l'uso dell'IA per la sorveglianza degli studenti o per la raccolta di dati sensibili senza autorizzazione.

### **Titolo III – Uso dell’Intelligenza Artificiale da parte degli studenti**

#### **Art. 1 – Uso di strumenti di IA da parte degli studenti**

1. L'uso diretto degli strumenti di IA da parte degli studenti deve rispettare i limiti di età previsti contrattualmente dai fornitori degli strumenti stessi.
2. Per gli studenti minorenni, l'utilizzo degli strumenti di IA deve essere approvato dai genitori o tutori legali.
3. Gli studenti possono utilizzare strumenti di IA esclusivamente per scopi educativi, sotto la guida dei docenti.
4. I docenti devono fornire criteri chiari per distinguere un uso legittimo da un uso scorretto dell'IA.
5. È vietato l'uso dell'IA per automatizzare compiti, tesine o verifiche senza esplicita autorizzazione.
6. Gli studenti, nell'uso degli strumenti di IA, devono rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy, la sicurezza dei dati e del sistema informatico della scuola anche nell'uso al di fuori di essa.
7. La produzione di materiali a fini didattici con l'uso dell'IA deve essere dichiarata esplicitamente con le modalità concordate con l'insegnante.
8. L'uso dell'IA senza dichiarazione è considerato plagio e può comportare provvedimenti disciplinari.
9. Lo studente rimane responsabile, anche sul piano disciplinare, dei materiali da lui prodotti con gli strumenti di IA.
10. Rimane ferma la responsabilità dei genitori per l'utilizzo di strumenti di IA al di fuori della scuola.

### **Titolo IV – Privacy, sicurezza e valutazione dei rischi**

#### **Art. 12 – Protezione dei dati personali e sicurezza informatica**

1. L'uso dell'IA deve rispettare le norme sulla protezione dei dati personali (GDPR).
2. È vietato utilizzare strumenti di IA che richiedano dati biometrici o sensibili, o che possano profilare studenti e docenti.
3. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO/RPD) deve valutare ogni strumento di IA prima della sua adozione.

#### **Art. 13 – Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)**

1. L'introduzione dell'IA nella scuola deve essere accompagnata da una valutazione dei rischi legati a:

- a) stress lavoro-correlato per docenti e personale ATA;
  - b) cybersecurity e protezione dei dati.
2. Il DVR deve essere aggiornato periodicamente in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

#### **Art. 14 – Monitoraggio e revisione del regolamento**

- 1. Il regolamento sarà aggiornato al sorgere della necessità di adeguarsi all'evoluzione normativa e tecnologica.
- 2. Il dirigente scolastico, in collaborazione con il Collegio dei Docenti, il Consiglio d'Istituto e il DPO, valuterà l'efficacia del regolamento e proporrà eventuali modifiche.

#### **Art. 15 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione sull'Albo Online dell'istituto.